



## CONVENZIONE

### TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II con sede Legale in Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli, P. IVA n. 06909360635, rappresentata dal DIRETTORE GENERALE Dr. Vincenzo Viggiani

### E

la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo a Orientamento Psicoanalitico e Psicoterapeutico Istituzionale - ESCULAPIO con sede Legale in Via Toledo, 406 - 80134 Napoli, - P. IVA n. 02059170593 il cui Presidente e Legale Rappresentante è il Dr. Antonio Maiolino

### PER

l'espletamento dell'attività di tirocinio pratico, prevista dalla normativa vigente, finalizzato alla pratica della psicoterapia degli specializzandi della Scuola ESCULAPIO presso i Servizi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, per n. 4 allievi in 150 ore annue.

### PREMESSO CHE

- l'art. 3 legge 56/89 prevede che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta sia subordinata a una specifica formazione professionale, da acquisire, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del DPR 162/82, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato DPR;
- gli specializzandi delle suddette scuole di specializzazione - medici o psicologi iscritti ai rispettivi ordini - sono tenuti a effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza e al cui interno viene praticata attività di psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98;
- la Scuola ESCULAPIO è riconosciuta idonea dal MIUR ai sensi dell'art. 3 L. 56/89 con D.D. del 31.03.2015 - G.U. n. 89 del 17.04.2015 a istituire corsi quadriennali in Psicoterapia, con valore abilitante all'esercizio della professione di Psicoterapeuta;

SCUOLA DI PSICOTERAPIA  
ESCULAPIO  
Presidente e Legale  
Dott. Antonio Maiolino  
21



**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART 1. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II accoglie presso i suoi servizi, per l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico quadriennale, finalizzato alla pratica della psicoterapia per almeno 150 ore annue, gli allievi della Scuola ESCULAPIO nei tempi e luoghi che saranno concordati tra i tutor dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e il Direttore della Scuola ESCULAPIO (o suo delegato);

ART 2. I tirocini si svolgono nel quadro delle modalità di gestione dei casi propri della struttura in cui gli allievi vengono inseriti, compatibilmente alle attività di psicoterapia e/o psicologia clinica;

ART 3. La struttura operativa che ospiterà il tirocinante indicherà un tutor psicoterapeuta, al quale il tirocinante è tenuto a rispondere per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza. Ogni anno la Scuola ESCULAPIO e la struttura interessata, tramite i propri responsabili e tutor, provvederanno a programmare e valutare i tirocini degli studenti;

ART 4. La Scuola ESCULAPIO si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocini effettuati dagli allievi;

ART 5. Gli allievi della Scuola ESCULAPIO, ammessi al tirocinio, sono tenuti a rispettare il segreto professionale e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con gli ospiti e i pazienti;

ART 6. La Scuola ESCULAPIO fa obbligo ai suoi allievi, nell'espletamento dell'attività di tirocinio presso le strutture convenzionate, di essere muniti, nelle modalità e nelle forme stabilite dalla struttura che li ospita, di una polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile;

ART 7. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito, tra lo studente e la struttura che lo ospita, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione;

SCUOLA DI PSICOTERAPIA  
ESFULAPIO  
Presidente e Responsabile Legale  
Dott. Antonio Maiolino



ART 8. La Scuola ESCULAPIO si impegna a mettere a disposizione del personale delle strutture interessate, posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento e a collaborare ad attività di ricerca di comune interesse;

ART 9. La presente convenzione ha validità per un triennio a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata con specifici atti deliberativi;

ART 10. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, salvo l'obbligo di darne comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno sei mesi di preavviso dalla data di scadenza.

Napoli, 25.11.2016

Il Presidente e Legale Rappresentante  
della Scuola ESCULAPIO



Timbro e firma

SCUOLA DI PSICOTERAPIA  
ESCOLAPIO  
Presidente e Resp. Legale  
Dott. Antonio Malolito

Il Legale Rappresentante  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II  
o suo delegato

Timbro e firma

Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo Viggiani

